

Teramo. ASS. Le nostre origini: CONCESSIONARI RISCOSSIONE TRIBUTI SOPRA LA LEGGE

Ad un nostro Associato (non faremo nomi per non violare disposizioni legislative) sono state notificate, a mezzo di posta elettronica certificata, una serie di intimazioni di pagamento da parte di un Concessionario per la riscossione di tributi.

Tutte queste intimazioni non hanno i requisiti minimi di legge quali, una su tutte, la completa omissione di firma digitale. La firma digitale serve, in pratica, ad "autenticare" l'atto che si invia a mezzo di posta elettronica ed è richiesta da precise disposizioni legislative in merito alle notificazioni a mezzo di posta elettronica.

Due delle intimazioni sono inerenti cartelle esattoriali di altre persone, non del nostro Associato, precisamente **una cartella diretta ad una ASL, e l'altra ad una SRL** con cui non ha avuto mai minimamente a che fare.

Prima dell'opposizione alle intimazioni, il nostro Associato ha richiesto al Concessionario se gli forniva le prove delle asserite notifiche precedenti con tre distinte mail/PEC ed un fax, ma il Concessionario si è guardato bene dal rispondere.

Ancor prima dello spirare del termine per l'impugnazione delle intimazioni, il Concessionario si è fatto lecito pure di esperire un pignoramento presso terzi.

In seno al giudizio di merito instaurato avverso le notifiche sopra dette, si è svolta l'udienza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle intimazioni, e la Commissione Tributaria Provinciale adita ha rigettato, senza motivazione, la richiesta di sospensiva!

Anche se confidiamo, ancora, nel giudizio di merito, comunque come la si vuol vedere, se i Concessionari fanno notifiche a mezzo di posta elettronica certificata senza i requisiti che la legge impone loro, in ogni modo possono agire indisturbati, ovvero sono al di sopra della legge! Con buona pace dei contribuenti tartassati.

Il Presidente Valeria Ricci

le nostre origini